



Al Prefetto della Provincia di Catanzaro

ATTESO che a seguito delle consultazioni elettorali del 10 e 24 novembre 2019 è stato eletto il Sindaco di Lamezia Terme e rinnovato il relativo Consiglio Comunale;

VISTA la sentenza n. 02020/2020 datata 11 dicembre 2020, notificata a mezzo pec a questo Ufficio in data 14 dicembre 2020, con la quale il T.A.R. Calabria, in accoglimento parziale dei ricorsi proposti, ha disposto l'annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali relative alle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78, con conseguente annullamento del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale datato 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alle cariche di consiglieri comunali del Comune di Lamezia Terme;

CONSIDERATO che nell'ipotesi sopra evidenziata ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 occorre provvedere entro due mesi, a decorrere dalla comunicazione della sentenza, alla ripetizione delle operazioni elettorali nel giorno da stabilirsi di concerto con il Presidente della Corte d'Appello;

VISTO il proprio decreto n. 110366 del 16 dicembre 2020 con il quale è stato nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente ai sensi dell'art. 85 del DPR n. 570 del 1960;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servizi elettorali – prot. n. 18 del 4 gennaio 2021 con cui, in relazione alla data di rinnovazione delle elezioni comunali di Lamezia Terme in alcune sezioni, si è rappresentato che l'art. 2 comma 4 primo periodo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020 – ha previsto testualmente: *“ In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID -19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio se l'eventuale annullamento della elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli art. 77, comma 2 e 79, comma 2, del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960 n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto con il Presidente della Corte d'Appello”*;

VISTO il decreto prefettizio n.11527 del 4 febbraio 2021 di convocazione dei comizi per la ripetizione delle operazioni elettorali nelle sezioni sopraindicate;

CONSIDERATO che il cennato decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 è stato convertito con modificazioni nella legge n. 21 del 26 febbraio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 dell'1 marzo 2021, e che a seguito di tale conversione all'art. 2 comma 4 le parole *“entro il 31 marzo 2021”* sono state sostituite dalle seguenti: *“entro il 20 maggio 2021”*;

VISTO il decreto prefettizio n. 20581 del 2 marzo 2021, con il quale, nelle more della individuazione di altra data per la ripetizione delle operazioni elettorali nella quattro sezioni in argomento, è stato revocato il precedente decreto n. 11527 del 4 febbraio 2021;



Al Prefetto della Provincia di Catanzaro

CONSIDERATO altresì che nella Gazzetta Ufficiale n. 57 – Serie Generale dell'8 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25 con il quale, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID – 19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del *virus* che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, sono state recate disposizioni per il differimento delle prossime consultazioni elettorali;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 1 del decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25, convertito in legge 3 maggio 2021 n. 58, che prevede, alla lettera a), che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 della legge 7 giugno 1991 n. 182, il turno ordinario annuale per l'elezione dei sindaci e consigli comunali e dei consigli circoscrizionali nei comuni delle regioni a statuto ordinario si svolga tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e, alla lettera b) n. 3, che nello stesso turno sono inserite le elezioni amministrative di cui all'art. 2 comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c cioè la ripetizione delle elezioni comunali in alcune sezioni a seguito di annullamento da parte del giudice amministrativo delle operazioni di voto nelle anzidette sezioni che influisca sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi);

VISTA la sentenza n. 04141/2021 pubblicata il 28 maggio 2021 con cui, il Consiglio di Stato a seguito di impugnativa avverso la sentenza del TAR n. 2020/2020 sopra citata, ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso tendente ad ottenere l'integrale annullamento delle operazioni elettorali, confermando l'annullamento delle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 3 agosto 2021 con cui è stata fissata la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, prevedendo che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett b) n. 3 del decreto legge 5 marzo 2021 n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021 n. 58, sono coinvolti nel medesimo turno i Comuni in cui si devono ripetere le elezioni amministrative in alcune sezioni, ai sensi dell'art. 77 e 79 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per l'effetto dell'annullamento giurisdizionale delle operazioni di voto;

VISTO l'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto legge n. 25/2021, richiamato nel cenato decreto ministeriale, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale ha stabilito che le relative operazioni di votazione si svolgono in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

SENTITO il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro



Al Prefetto della Provincia di Catanzaro

DECRETA

Sono convocati, per domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi per la ripetizione delle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 del Comune di Lamezia Terme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Alla votazione prenderanno parte gli elettori aventi diritto iscritti nelle liste delle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 come determinati per la precedente consultazione del 10 novembre 2019.

Le operazioni di voto di domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021 si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Per le motivazioni in premessa descritte, le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale ad esse collegate saranno quelle già ammesse alle elezioni comunali del 10 novembre 2019.

Il Commissario prefettizio del Comune di Lamezia Terme è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e degli adempimenti conseguenti.

IL PREFETTO
(Cucinotta)